



COMUNE DI GRADO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Approvato con deliberazione giuntale n.24 dd. 22 febbraio 2018

IL SINDACO
Dario Raugna
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

Art. 1

Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e regionali di lavoro vigenti, applicati al personale del Comune di Grado.
2. Il Comune di Grado, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato ed in part-time) il servizio di mensa aziendale, attraverso l'attribuzione di buoni pasto in forma cartacea o elettronica.

Art. 2

Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende la somministrazione di un pasto completo, con caratteristiche prestabilite (buono pasto parametrico) o l'attribuzione di un buono pasto a valore.
2. Il servizio viene affidato avvalendosi delle convenzioni Consip o dei servizi offerti dal mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni, mediante gara di appalto.
3. Gli aventi titolo potranno spendere i buoni pasto presso tutti gli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 giugno 2017, n.122.

Art. 3

Diritto al servizio di mensa

1. Ha diritto ad usufruire del servizio sostitutivo di mensa:
 - a) il Segretario Generale ed il personale con qualifica dirigenziale, per ogni giornata in cui viene prestato servizio anche nelle ore pomeridiane;
 - b) il personale non dirigente, con orario di lavoro articolato su cinque giorni a settimana, nelle giornate in cui viene effettuato il rientro pomeridiano;
 - c) il personale non dirigente, tenuto al rientro pomeridiano, per prestazioni di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, della durata pari ad almeno due ore;
 - d) il personale in posizione di comando da altri Enti presso il Comune di Grado, qualora il servizio di mensa non sia assicurato dall'Ente di appartenenza.

Il diritto ad usufruire del servizio mensa spetta qualora la prestazione lavorativa giornaliera abbia una durata pari ad almeno otto ore, con un rientro di almeno due ore.
2. Il servizio di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione.

Per poter fruire del servizio, è necessario che il lavoratore sia in servizio.
La durata della pausa non potrà essere superiore alle due ore ed inferiore a trenta minuti.
3. Concorrono al raggiungimento delle otto ore, utili per maturare il diritto al buono pasto, i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dai contratti nazionali o regionali di lavoro, purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio e, comunque, in contiguità con l'orario previsto per la pausa pranzo.

I permessi devono essere regolarmente concessi e registrati.
4. Ferma restando la normativa contrattuale, nell'ipotesi in cui, per esigenze di servizio, l'orario si protragga eccezionalmente oltre le 12 ore effettive di servizio, spettano due buoni pasto.
5. Per i dipendenti in missione, che non possano utilizzare il buono pasto, vale il relativo trattamento.

Art. 4
Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto è fissato in €7,00, pari al valore massimo previsto dall'articolo 5, comma 7, del d.l. n.95/2012.
2. Il buono pasto:
 - non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
 - può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi abilitati;
 - è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti al momento del suo acquisto o utilizzo.

Art. 5
Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento della tessera che costituisce il buono pasto elettronico, il titolare deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio personale, affinché provveda a bloccarne l'utilizzo.
2. Il rilascio di altra tessera, nei casi di cui al comma 1 o nel caso di deterioramento della stessa imputabile al titolare, è subordinato al rimborso della spesa viva sostenuta dal Comune.

Art. 6
Verifica sull'utilizzo dei buoni pasto

1. L'utilizzo dei buoni pasto elettronici viene verificato dall'ufficio personale sulla base degli effettivi rientri effettuati nel mese di riferimento, raffrontati con i tabulati trasmessi dalla ditta erogatrice del servizio.
2. Qualora il servizio mensa venga erogato tramite buono pasto cartaceo, si procederà a controlli campione per verificare la corrispondenza tra i buoni pre acquistati e i diritti maturati ai sensi del precedente art.3.
3. L'uso indebito del buono pasto, in difformità da quanto previsto dall'art.3, darà luogo al recupero del costo sostenuto dall'Ente e ai conseguenti procedimenti disciplinari.

Art. 7

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal vigente Regolamento, si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali in materia.